

## Consiglio Comunale n. 23 del 17/07/2024

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e rimodulazione dei termini di pagamento - anno 2024.**

L'anno 2024, addì diciassette, del mese di Luglio alle ore 20:45, in Cesate presso la **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di decisione.

Sono intervenuti **Il Sindaco** Roberto Vumbaca e i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Pres/Assente	Cognome e Nome	Pres/Assente
VUMBACA ROBERTO	Presente	TIENGO ROBERTO	Presente
CRIPPA YLENIA	Presente	MARZANO ILARIA NICOLETTA	Presente
GALLI MARCO	Presente	LEVI JESSICA	Assente
GUALANDI WALTER OTELLO	Presente	BONDARDO MICHELA	Presente
GIUSSANI PATRIZIA	Presente	DELLA ROVERE ROBERTO	Assente
UGGERI LUCIA ROBERTA	Presente	D'ANGELO LAURA	Assente
BORRONI GIANANTONIO	Presente	MOTTA LUIGI	Presente
LATTANZIO VITTORIO	Presente	CAGNA DANIELA MARIA GIUSTINA	Presente
AIRAGHI EDOARDO CARLO MARIA	Presente		

Presenti: **14**    Assenti: **3**

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Andrea Fiorella.  
E' presente l'Assessore esterno Dott. Matteo Bortolamai.

Il Sindaco Roberto Vumbaca, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Oggetto: **Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e rimodulazione dei termini di pagamento - anno 2024.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 31 avente l'oggetto sopra riportato;

Per problemi tecnici di registrazione audio la prima parte di registrazione (10 minuti) non è riportata nel verbale di trascrizione allegato.

- punto n. 2 - Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (tari) e rimodulazione dei termini di pagamento - anno 2024.

Relazione l'Assessore esterno Matteo Bortolamai quanto segue:

*"Venendo poi agli avvisi di pagamento e alle tariffe, le scadenze sono slittate per dare più tempo ai cittadini e superare il periodo delle vacanze e scadranno il 30/9, il 30/11 e il 31/12, con il pagamento in unica soluzione previsto entro il 30/11. Sulle tariffe, i coefficienti sono invariati, così come le riduzioni e le aliquote."*

Segue l'intervento del consigliere Motta Luigi che ha chiesto la parola;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Udita la discussione, risultante dalla registrazione digitale, trascritta ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

La votazione, espressa con le modalità e le forme di legge, dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n.14 Consiglieri;

Con voti favorevoli n. 11 (Vumbaca, Crippa, Gualandi, Galli, Giussani, Uggeri, Borroni, Lattanzio, Airaghi, Tiengo, Marzano)–, contrari n.3 ( Bondardo, Motta, Cagna), astenuti n. //.

### **DELIBERA**

di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata;

Indi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con successiva votazione resa per alzata di mano, considerata l'urgenza, presenti e votanti n.// Consiglieri con voti favorevoli n. 11 (Vumbaca, Crippa, Gualandi, Galli, Giussani, Uggeri, Borroni, Lattanzio, Airaghi, Tiengo, Marzano)–, contrari n.3 ( Bondardo, Motta, Cagna), astenuti n. //.

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Oggetto: **Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e rimodulazione dei termini di pagamento - anno 2024.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, co. 639, della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52, co. 1, del d. lgs. n. 446/1997, in base al quale «... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24.07.2020 che ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) (di seguito Regolamento comunale), le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 del 4.03.2022 e n. 57 del 14.12.2022 che hanno apportato modifiche al Regolamento comunale;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif rubricata "*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)*" che ai sensi dell'art. 1.1. "*... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...*".

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando, comunque, l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/05/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I° così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

CONSIDERATO che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2;

PRESO ATTO CHE il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 1.335.705 per l'annualità 2024;

RAVVISATA la difficoltà per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti, a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208 e ritenendo, quindi, opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di cui alla delibera ARERA n. 363/2021, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;

- b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;

VISTO lo studio effettuato dal Comune di Cesate, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

ATTESO che:

- 1) il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art 19 del d. lgs. n 504/1992, secondo la normativa vigente è riscosso unitamente alla tassa TARI, di cui all'art 1 comma 639 e alla tariffa della legge n. 147/2013;
- 2) nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario F24, a decorrere dal 1° giugno 2020 la struttura di gestione di Ader provvede direttamente al riversamento del tributo spettante alla città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione;
- 3) la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI incassato dal Comune ed in particolare:
  - 1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - 2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, legge n. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine *a quo* a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013” emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 per supportare gli Enti Locali, che tra l’altro dispongono che i Fabbisogni Standard “possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti” senza dunque inficiare il rapporto di copertura dei costi effettivi del Comune per la gestione del servizio;

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone “*Il Consiglio Comunale deve approvare ... le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*”;

RILEVATO CHE:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;
- l'art. 7, comma 7-quater del D.L. 39/2024 (decreto agevolazioni fiscali), convertito in legge, **ha differito** il termine per l'approvazione della TARI PER L'ANNO 2024 al **30 giugno 2024**

RITENUTO pertanto necessario, per il solo anno 2024, rimodulare i termini di pagamento TARI previsti dal Regolamento comunale all'art.31, c.3, da effettuarsi in 3 (tre) rate, posticipandole rispettivamente: al 30 settembre 2024, 30 novembre e 31 dicembre 2024, ovvero con unica soluzione entro il 30 novembre 2024.

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del d. l. n. 267/2000 “*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012 e, poi, dal d. lgs. n. 126/2014, art. 74, comma 35, lett. b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

Visto il parere 09-2024 reso dal revisore unico dei conti, sul punto 5) del dispositivo del presente provvedimento, reso ai sensi dell'art. 239, comma 2, let. b), punto 7 del TUEL;

#### DELIBERA

- 1) Di determinare per l'anno 2024 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, per le motivazioni espresse all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze domestiche</b>	<b>83,65%</b>
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze non domestiche</b>	<b>16,35%</b>

- 2) Di determinare, per l'anno 2024, le seguenti tariffe:

#### Utenze domestiche anno 2024

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/ mq)	TV (€/ mq)	Tariffa (€/ mq)
FASCIA A	1	0,37306	0,94481	1,31787
FASCIA B	2	0,37306	1,12846	1,50152
FASCIA C	3	0,37306	1,22539	1,59844
FASCIA D	4	0,37306	1,31041	1,68347
FASCIA E	>4	0,37306	1,39544	1,76849

### Utenze non domestiche anno 2024

<b>Cod.</b>	<b>Attività Produttive</b>	<b>TF (€/ mq)</b>	<b>TV (€/ mq)</b>	<b>Tariffa (€/ mq)</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,72352	0,56128	1,28480
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,72352	0,56128	1,28480
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	0,72352	1,53433	2,25785
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	0,72352	4,88804	5,61156
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,72352	1,42097	2,14449
6	Attività industriali con capannoni di produzione	0,72352	1,42097	2,14449
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	0,72352	3,89610	4,61962
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,72352	1,92166	2,64518
9	Discoteche, night club	0,72352	2,76363	3,48715
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,72352	4,88804	5,61156
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,72352	2,41291	3,13643
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	0,72352	2,41291	3,13643
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	0,72352	2,41291	3,13643
14	Ospedali, case di cura e riposo	0,72352	1,92166	2,64518
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,72352	11,08532	11,80884
16	Bar, caffè, pasticceria	0,72352	6,13505	6,85857
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	0,72352	8,83692	9,56044
18	Banchi di mercato generi alimentari	0,72352	9,19591	9,91943
19	Banchi di mercato beni durevoli	0,72352	2,73119	3,45471
20	Bed & Breakfast	0,72352	1,51047	2,23399

- 3) Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 decreto legislativo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla città metropolitana sull'importo del tributo.
- 4) Di dare atto che le componenti perequative di cui alla legge 60/2022, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rifl., a far data dal 1° gennaio 2024, saranno

applicate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

- 5) Per il solo 2024, di traslare i termini di pagamento previsti dall'art. 31.1 del vigente Regolamento Tassa sui Rifiuti (TARI), posticipando le 3 (tre) rate rispettivamente: 30 settembre 2024, 30 novembre e 31 dicembre 2024, ovvero con unica soluzione entro il 30 novembre 2024.
- 6) Di prevedere, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 6.12.2012 e ss.mm., che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dalla stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360", ai fini della propria efficacia; di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco**  
**Roberto Vumbaca**  
sottoscritto digitalmente

**Il Segretario Generale**  
**Dott. Andrea Fiorella**  
sottoscritto digitalmente

---